



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

Introduzione al quadro normativo in materia di diritti dei minori e protezione internazionale

Servizio Centrale SPRAR
Ufficio Supporto Gestionale e Legale

FORMAZIONE DI BASE PROGETTI MSNA
Roma, 12 dicembre 2017



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



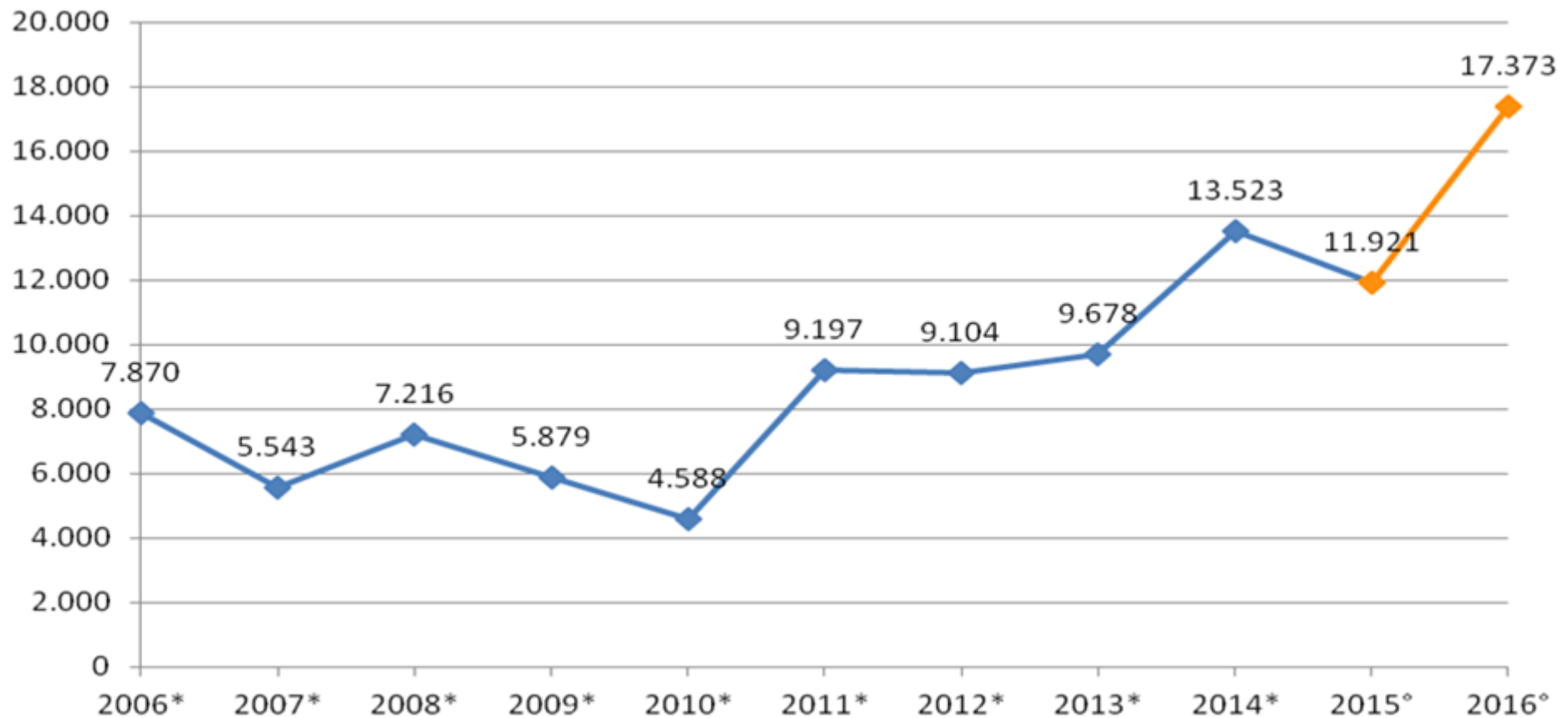
MINISTERO
DELL'INTERNO

Chi è il minore straniero non accompagnato?

Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

(Legge 47/2017, art. 2)

PRESENZA MSNA 2006-2016



Fonte: Elaborazione Cittalia su dati ANCI-Cittalia (2006-2014)

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2015-2016)

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SBARCATI:

Anno 2014: 13.026 (dato al 31 dicembre)

Anno 2015: 12.360 (dato al 31 dicembre)

Anno 2016: 25.846 (dato al 31 dicembre)

Anno 2017: 15.540 (al 1 DICEMBRE 2017)

Fonte: Cruscotto statistico giornaliero del Ministero dell'Interno al 5/12/2017

COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO

Codice Civile (art. 403)

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione»

MISURE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

Art. 2

1. *Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.*
2. *Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.*
3. *Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia, oppure inserimento in comunità di tipo familiare (...).*

MISURE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

Art. 2

5. Le **regioni**, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

MISURE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

art. 37-bis

- 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.*

IL RUOLO DEL COMUNE

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per la realizzazione di interventi e servizi sociali”

Art. 6, comma 1 e 2

Tra le funzioni amministrative di cui **sono competenti i Comuni** è prevista **la programmazione, l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche per gli interventi di sostegno per i minori e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di tipo familiare.**

IL RUOLO DEL COMUNE

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per la realizzazione di interventi e servizi sociali”

- **“sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5”,** che riguardano le competenze delle regioni e dello Stato (art. 4, comma 2).
- **“i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinate all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare”** (art. 22, comma 3 e 4)

IL RUOLO DELLE REGIONI

Legge 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per la realizzazione di interventi e servizi sociali”*

Art. 8

1. ***“Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivit  sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419”.***
2. ***“Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunit  locali, le regioni programmano gli interventi sociali promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalit  di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge”.***

L'Intesa del 10 luglio 2014

L'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita in C.U il 10 luglio 2014 relativamente al “***Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati***”, stabilisce una nuova filiera per l'accoglienza dei msna e una nuova regia in capo al Ministero dell'Interno, secondo due fasi:

1. **Primiissima accoglienza - attivazione di strutture governative ad alta specializzazione** con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE, **individuate ed autorizzate dalle Regioni con il coordinamento del Ministero dell'Interno (DM 1/09/2016);**
2. **Secondo livello di accoglienza di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.**

Dall'Intesa all'applicazione normativa:

- **Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

- **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014)

Art. 1:

co. 181 – ha trasferito, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, al Ministero dell'Interno le risorse relative al **Fondo nazionale per l'accoglienza dei msna**, già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 23 legge 135/2012;

co. 183 – dispone, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, **l'accoglienza di tutti i msna nell'ambito dello SPRAR**

Decreto legislativo 142/2015

(modificato dalla legge 47/2017)

Accoglienza dei minori non accompagnati (art. 19):

1. I minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del MI (DM 1/09/2016), in accordo con l'ente locale.
2. *I msna (richiedenti protezione internazionale e non) sono accolti nell'ambito dei progetti Sprar per msna, nei limiti delle risorse disponibili e dei posti che dovranno essere commisurati alle effettive presenze sul territorio nazionale.*
- 2- bis. *La scelta della struttura dove collocare i msna deve tener conto delle esigenze e caratteristiche dello stesso minore e comunque le strutture devono essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa regionale/nazionale di riferimento.*
3. In assenza di posti disponibili nelle strutture ai co. 1-2, l'accoglienza è assicurata dall'Ente Locale in cui il minore si trova, **fatta salva la possibilità di trasferimento in altro Comune**. I Comuni coinvolti in questa attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno.

Decreto legislativo 142/2015

(modificato dalla legge 47/2017)

Accoglienza dei minori non accompagnati (art. 19):

(3-bis. attivazione da parte delle Prefetture di strutture ricettive temporanee esclusivamente per msna, con capienza max di 50 posti. Sono assicurati i servizi indicati dal co. 1 e per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai co. 2 e 3 del presente articolo.

4. Divieto di trattenimento o accoglienza nei CAS e CIE.
5. Segnalazioni: GT, Procura della Repubblica c/o TM e TM; MLPS.
6. tutore (nelle more della nomina, il responsabile della struttura è il tutore provvisorio).
7. Diritto del minore all'unità familiare. Il Ministero dell'interno, sentiti il MG e il MAE deve stipulare convenzioni con Organizzazioni Internazionali, ecc....

7- bis. Le indagini familiari vengono avviate dall'Ente convenzionato su richiesta del tutore/tutore provvisorio nei cinque gg successivi al colloquio (art. 19-bis).

7-ter. I risultati delle indagini vengono trasmesse al MI che ne darà opportuna informazione.

7-quater . Il ricongiungimento è prioritario a qualunque collocamento

Decreto legislativo 142/2015

(integrato con art. 5 legge 47/2017)

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati (art. 19-bis):

Le tappe fondamentali:

- >11/07/2007: Circolare del M.I. *“Identificazione dei migranti minorenni”*;
- >15/05/2008: **“Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’Approccio multidimensionale”** (cosiddetto **Protocollo Ascone**) elaborato dal gruppo tecnico presso il Mlspas a seguito della Conferenza di Servizi indetta dal M.I. per l’individuazione unitaria di *“Procedure di identificazione e accertamento dell’età dei msna”*;
- > 25/02/2009: parere positivo del Consiglio Superiore della Sanità al protocollo Ascone, richiesto dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).
- > 8/03/2016: viene approvato in Conferenza delle Regioni il *“Protocollo per l’identificazione e l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei msna”*

Decreto legislativo 142/2015

(integrato dall'art. 5 legge 47/2017)

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati (art. 19-bis):

- 1. Il personale qualificato della STRUTTURA DI I ACCOGLIENZA svolge un colloquio con il minore, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e in presenza di un mediatore culturale.*
- 2. Nei casi dubbi circa l'età si procede come successivamente indicato, nell'ambito della I ACCOGLIENZA.*
- 3. L'identità è accertata dalle autorità di Pubblica Sicurezza, coadiuvate dai mediatori e in presenza del tutore/tutore provvisorio. Nei casi di dubbi circa l'età dichiarata, questa è accertata mediante: documento anagrafico e la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, nei casi di msna non richiedenti protezione internazionale.*
- 4. La Procura della Repubblica c/o TM può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della minore età.*
- 5. Informativa del msna e del tutore/tutore provvisorio rispetto alla possibilità di adottare esami socio-sanitari, sempre con l'ausilio del mediatore culturale.*

Decreto legislativo 142/2015

(integrato dall'art. 5 legge 47/2017)

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati (art. 19-bis):

- 6. *L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in ambiente idoneo con l'approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati, ove necessario, alla presenza di un mediatore culturale.***
- 7. *Il risultato dell'accertamento deve essere comunicato al msna, al tutore/tutore provvisorio e autorità giudiziari che lo ha disposto. La relazione finale deve contenere il margine di errore.***
- 8. *Qualora ancora permangano dubbi sulla minore età questa si presume ad ogni effetto di legge.***
- 9. *Il provvedimento di attribuzione dell'età deve essere notificato al msna e al tutore/tutore provvisorio e può essere impugnato. Il giudice decide in via d'urgenza entro 10 gg.***

Sintetizzando il quadro è questo:

Primo livello di accoglienza:

**20 Centri FAMI di prima accoglienza
(Struttura di missione presso il M.I.)**

**Strutture ricettive temporanee esclusivamente per
msna (attivate dalle Prefetture)**

**Prima accoglienza in carico ai singoli Comuni
(accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei
msna, presso il Ministero dell'Interno)**

Sintetizzando il quadro è questo:

Secondo livello di accoglienza:

Progetti Sprar

**Progetti FAMI di seconda accoglienza
(afferiscono allo Sprar relativamente alla gestione dei
posti);**

**Accoglienza in carico ai singoli Comuni sia prima che
seconda accoglienza
(accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei msna)**

Composizione di base della Rete SPRAR

NOVEMBRE 2017

PROGETTI

775

595 ordinari

131 per minori non accompagnati (compresi 18 progetti

49 FAMI)

per persone con disagio mentale o disabilità

**ENTI LOCALI
TITOLARI
DI PROGETTO**

661

581 Comuni

18 Province

17 Unioni di Comuni

5 Comunità Montane

40 Altri Enti (ambiti territoriali e sociali, consorzi
intercomunali, società della salute)

Oltre 1.100 comuni coinvolti in totale

**POSTI
FINANZIATI**

31.270

27.506 ordinari

3.110 per minori non accompagnati (compresi 275 posti

654 FAMI)

per persone con disagio mentale o disabilità



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

REGIONE	TOTALE (con posti aggiuntivi)	di cui per Disagio Mentale o disabilità fisica	di cui Minori* non accompagnati	numero Enti locali titolari di progetto	numero progetti
ABRUZZO	662	0	20	13	14
BASILICATA	605	10	87	18	21
CALABRIA	3.507	85	392	104	115
CAMPANIA	2.698	0	209	79	82
EMILIA ROMAGNA	2.733	13	539	22	33
FRIULI VENEZIA GIULIA	341	20	9	9	10
LAZIO	4.313	36	79	43	49
LIGURIA	687	0	57	13	14
LOMBARDIA	1.980	13	235	49	55
MARCHE	1.179	13	25	19	23
MOLISE	640	0	61	22	23
PIEMONTE	1.449	16	88	32	35
PUGLIA	2.933	159	327	86	104
SARDEGNA	277	0	12	12	12
SICILIA	4.624	226	746	81	111
TOSCANA	1.289	52	81	25	31
TRENTINO ALTO ADIGE	149	0	17	1	2
UMBRIA	474	11	63	14	18
VALLE D'AOSTA	25	0	0	1	1
VENETO	705	0	63	18	22
TOTALI	31.270	654	3.110	661	775

*Comprensivi di 275 posti finanziati dal FAMI in 18 progetti

Fonte: Banca dati Servizio Centrale SPRAR

Legge 7 aprile 2017, n. 47

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

La norma riordina, integra e modifica il sistema delle norme a tutela dei minori stranieri non accompagnati, alcune novità:

- riduzione del tempo di accoglienza all'interno delle strutture l'accoglienza a 30 giorni, per concludere l'identificazione entro 10 giorni (art. 4 -> modifica art. 19 d.lgs 142/2015);
- Definizione di una procedura unica per l'identificazione dei msna (art. 5 -> art. 19-bis dlgs 142/2015);
- trasferimento della competenza sulle Indagini Familiari in capo al Mlps, al MI, coadiuvato dal MG e MAE, per i richiedenti protezione internazionale, al fine dell'eventuale ricongiungimento familiare oppure dell'eventuale misura del Rimpatrio volontario assistito, per i non richiedenti (art. 6- 8);
- viene ribadito il ruolo di tutore provvisorio in capo al responsabile della struttura di accoglienza, nelle more della nomina del tutore definitivo, sia per ciò che riguarda la richiesta di Pds, che della richiesta di protezione internazionale (art. 6, co.3);
- viene ribadito il dovere di rilascio del PdS da parte della Questura: per minore età o per motivi familiari e la possibilità data al minore stesso di richiedere il PdS per minore età (art. 10);
- definito l'obbligo entro 90 gg dall'entrata in vigore della presente legge di istituire, presso ogni TM dell'elenco dei tutori volontari (art. 11);
- viene eliminato il vincolo del parere positivo richiesto alla DG Immigrazione del Mlps, ai fini della conversione del Pds per il msna non richiedente (art. 13).